

l'estensione ai dirigenti del Lazio (art. 2), modificando il n. 1 del presente appunto come segue:

"Una parte proporzionale, calcolata come appresso, su $\frac{1}{12}$ della retribuzione base base, bellare annua al 1° settembre 1942, compresa l'quota dell'aggiornamento tabellare.

"Per retribuzione base si intende il complesso degli emolumenti considerati ai fini dell'art. 1° dell'art. 1° del R.D.L. 7-12-1943, No. 23/B.

Detta retribuzione base è costituita dalle seguenti voci: stipendio, aggiunta di famiglia, indennità combattenti, più $\frac{2}{12}$ delle voci base (13° e 14° mensilità) ed $\frac{1}{12}$ di una gratifica annua minima, in luogo di $\frac{1}{12}$ della 15° mensilità.

Presidente - Da lettura di mio specchio nel quale sono indicati gli emolumenti complessivi che verranno corrisposti ai dirigenti a seguito dell'adozione dell'accordo Barbereschi.

Dan - Tenga che il Consiglio di Amministrazione dovrebbe far presente ai dirigenti dell'Ente, quello che il Consiglio dei Ministri ha comunicato agli alti gradi delle Amministrazioni statali.